

UNA SCUOLA INCLUSIVA

PROMEMORIA DEL DOCENTE INCLUSIVO

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RUOLO DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO E CURRICOLARI

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Legge 517/1977; Legge 104/92.
(V. <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita>)

QUALI SONO I COMPITI DEL DOCENTE PER IL SOSTEGNO?

L'insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l'insegnante dell'alunno con disabilità ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta e valuta tutti gli alunni di quella classe.

Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l'integrazione vengono definite nel Piano Educativo Individualizzato.

Legge 104/92 art. 13 Comma 6.

QUALI SONO I COMPITI DEL DOCENTE CURRICOLARE?

Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi, didattici ed educativi, definiti nel Piano Educativo Individualizzato e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun

insegnante garantisce la chiara definizione delle attività anche per l'alunno con disabilità condivise, nella stesura del PEI, con la famiglia e gli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto.

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno con disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992 e del DPR 24/1994, art. 5, Comma 1:

“Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.” DPR 24/1994, art. 5, Comma 2

L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO UTILIZZATO PER SUPPLENZE

“Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.” (Nota Ministeriale prot. 9839 dell'8 novembre 2010)

Il docente di sostegno non può essere distolto dalla classe dove è presente l'alunno con disabilità per fare supplenze in altre classi. Ciò andrebbe a ledere un diritto fondamentale degli allievi con disabilità, riconosciuto per legge (L. 104/1992, art. 13, comma 3) e ribadito dalle Linee Guida per l'Integrazione: *“l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca*

anche in minima parte l'efficacia di detto progetto" (MIUR, 4 agosto 2009, Parte III, par. 1.3). Nel momento in cui l'IdS esegue questo ordine, viola quindi la legge. Se porta con sé l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione nella sua classe.

Una bozza di lettera da utilizzare in caso di richieste illegittime di supplenza è disponibile in <http://digilander.libero.it/handicapscuola/TAB-BABUCHI.pdf>

SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI NELLA CLASSE DI ASSEGNAZIONE

In base all'art 13 comma 6 Legge 104/92, l'IdS è contitolare della classe e quindi legittimamente può essergli richiesto di occuparsi della classe, ma deve essere valutata la situazione di gravità dell'allievo con disabilità e comunque deve essere un fatto eccezionale, non la prassi, altrimenti viene meno la possibilità di offrire un servizio individualizzato.

IN CASO DI ASSENZA DELL'ALLIEVO CON DISABILITÀ

L'orientamento adottato in alcune scuole o USR è quello di consentire supplenze ai docenti di sostegno in orario sulla classe, quando l'allievo con disabilità è assente. Qualora sia prevista una specifica attività didattica con la classe dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell'allievo con disabilità, è opportuno farlo presente al Dirigente Scolastico. (Tratto da: FADIS <http://www.integrazionescolastica.it/article/880>)

Si sottolinea che, nel caso in cui l'allievo con disabilità sia assente e non ci siano necessità di sostituzione di colleghi assenti, il docente di sostegno è tenuto a restare in classe a svolgere attività di supporto agli allievi, concordate con il docente curricolare. Non è assolutamente pensabile la sua permanenza in altri locali della scuola in considerazione della sua responsabilità didattica, civile e penale verso la classe a cui è stato assegnato.

Per ulteriori riferimenti:

- Comitato per l'Integrazione Scolastica Torino:
 - <http://digilander.libero.it/handicapscuola/> e relativa pagina Facebook
 - MIUR: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita>
 - FADIS: <http://www.integrazionescolastica.it/>
 - Superando.it: <http://www.superando.it/temi/diritti/>
 - Pagina Facebook "Normativa Inclusione" a cura di Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger

PROFILO DEI DOCENTI INCLUSIVI

La European Agency for Development in Special Needs Education ha pubblicato nel 2012 il "Profilo dei docenti inclusivi" al fine di *"individuare quali sono le competenze, il bagaglio*

formativo e culturale, i comportamenti ed i valori necessari a tutti coloro che intraprendono la professione docente"

Sono state delineate le seguenti aree:

1. Valorizzare la diversità degli alunni considerandola una ricchezza
2. Coltivare alte aspettative sul successo scolastico di tutti gli alunni
3. Saper lavorare con gli altri sviluppando la collaborazione e il lavoro di gruppo
4. Coltivare l'aggiornamento professionale continuo per tutto l'arco della vita.

(V. https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-profile-of-inclusive-teachers_Profile-insert-IT.doc e <https://www.europeanagency.org/languages/italiano/publications/it>)

NORMATIVA ESSENZIALE

- Costituzione Italiana Art. 3, art. 33, art.34
- "Relazione Falcucci" e la legge 517/1977
- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate, Legge 104-92;
- Atto di Indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie in materia di alunni portatori di handicap, DPR 24-02-94.
- ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, OMS, 2001
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relative a competenze chiave per l'apprendimento permanente, 2006/962/CE.
- Ratifica Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità, Legge 3/2009
- Linee Guida sull'integrazione degli alunni con disabilità, Nota Miur del 4/2009
- Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico. Legge 170/2010
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento indicate al decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011
- Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, Direttiva Miur del 27-12-12;
- Indicazioni operative alunni con BES, Circolare Miur n.8-2013.